

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	20
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di testo base del Relatore adottato come testo base</i>)	26
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	22
ALLEGATO 2 (<i>Testo base adottato</i>)	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	23
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di testo base, riservandosi, al termine del dibattito su di essa, di rielaborarla sulla scorta delle osservazioni formulate nel corso dei diversi interventi.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, nel presentare una nuova proposta di testo

base (vedi allegato 1), chiarisce che, nella riformulazione del testo, ha tenuto conto dei suggerimenti pervenuti dai gruppi nella precedente seduta: innanzitutto, il nuovo testo, come richiesto dal gruppo della Lega Nord Padania, non fa più riferimento a infermità « gravi », bensì semplicemente a infermità tali che, a prescindere dalla gravità, l'allontanamento dell'elettore dall'abitazione risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. È stato inoltre eliminato l'onere della presentazione del certificato elettorale, trattandosi in effetti di un adempimento inutile.

Quanto invece all'osservazione del Governo, che ha segnalato l'opportunità di attribuire le funzioni di certificazione della sussistenza dell'infermità non ai medici di famiglia bensì a quelli dell'azienda sanitaria competente per territorio, ha ritenuto per il momento di non accoglierla, atteso che il sistema sanzionatorio previsto dal testo nei confronti dei medici che certifichino il falso costituisce, a suo parere, un deterrente idoneo a scoraggiare abusi: si prevede infatti la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale con l'azienda sanitaria per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato, ferma restando ogni responsabilità penale e disciplinare del medico.

In conclusione, propone l'adozione del nuovo testo da lui elaborato come testo base per il seguito dell'esame, invitando nel contempo la presidenza a valutare la possibilità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti che sia il più ravvicinato possibile.

Mario TASSONE (UdC) esprime perplessità sulla disposizione sanzionatoria testé illustrata dal relatore, parendogli eccessivo prevedere tre mesi di sospensione dal rapporto e dall'attività in convenzione per ogni certificato falso rilasciato: in questo modo, infatti, se i certificati falsi sono decine, la sospensione diventa a tempo indeterminato.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che, normalmente, la reiterazione dell'illecito non implica la semplice moltiplicazione della pena.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che il problema possa essere risolto prevedendo comunque un termine minimo e un termine massimo di sospensione dal rapporto convenzionale.

David FAVIA (IdV) si dice d'accordo con il deputato Calderisi in ordine all'opportunità di specificare un termine minimo e un termine massimo per la sospensione dall'attività convenzionale. Osserva inoltre che sarebbe opportuno rivedere il termine entro il quale il cittadino deve far pervenire la richiesta di ammissione al voto domiciliare: il termine del ventesimo giorno antecedente le elezioni è infatti ingiustificatamente restrittivo atteso che l'infermità che impedisce l'allontanamento da casa potrebbe intervenire anche pochi giorni prima delle elezioni e che, d'altra parte, non sembra sussistere un impedimento di carattere organizzativo a prevedere un termine più ampio.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, preso atto dei rilievi formulati dagli intervenuti, rileva che eventuali modifiche al testo potrebbero a questo punto essere introdotte nella fase emendativa, per cui conferma la proposta di adottare il nuovo testo da lui presentato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge in titolo elaborato dal relatore (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di martedì 10 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2009.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*) che sottopone alla Commissione ai fini della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame. Dopo averne illustrato il contenuto, fa presente che il testo potrebbe richiedere ancora un approfondimento volto a risolvere alcuni nodi problematici di carattere tecnico. Si riferisce, in particolare, all'opportunità di individuare un più efficace raccordo tra l'attività del commissario e quella degli enti territoriali interessati in ordine agli adempimenti da compiere per attuare il distacco dei comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il Governo sta approfondendo un significativo impegno nel settore legislativo degli enti locali: è imminente, infatti, la presentazione al Parlamento del disegno di legge che reca la Carta delle autonomie locali. In quest'ottica si inserisce il provvedimento in esame, che il Governo sta seguendo con attenzione fin dall'inizio della legislatura, insieme ad altri provvedimenti che vi si correlano, a partire dal progetto di legge di modifica dell'articolo 132 della Costituzione, in corso di esame presso questa Commissione.

Le richieste di aggregazioni di comuni a regioni diverse da quelle di appartenenza sono numerose ed ognuna di esse assume caratteri peculiari, il che richiede una condotta coerente da parte del legislatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si sofferma sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore che, a proprio avviso, presenta alcuni profili problematici che richiederebbero un esame approfondito. Si riferisce, in primo luogo, al rapporto che nel testo intercorre tra il commissario e gli enti territoriali interessati in ordine all'espletamento degli adempimenti collegati all'aggregazione dei comuni presso la regione recipiente. Si tratta infatti di un rapporto confuso, che si fonda su una procedura macchinosa e poco lineare.

Il secondo punto problematico è rappresentato dalla data entro cui devono essere rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, fissata nella proposta di testo unificato al 5 aprile 2009: a proprio avviso, infatti, si tratta di un termine eccessivamente breve.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente di avere già considerato le questioni problematiche sollevate dal deputato Zeller, in ordine alle quali si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti. Per quanto concerne il rapporto tra il commissario e gli enti locali interessati, ritiene necessario individuare una soluzione che consenta di realizzare compiutamente gli adempimenti necessari, mentre il termine del 5 aprile 2009 per la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini è quello più ampio possibile, in base alle disposizioni vigenti in materia, in vista dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, previste per il prossimo mese di giugno.

Oriano GIOVANELLI (PD) preannuncia la presentazione di una richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*bis* del Regolamento della Camera, per sottoporre il testo base che la Commissione si accinge ad adottare al Comitato per la legislazione ai fini dell'espressione del relativo parere.

Mario TASSONE (UdC) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di

testo unificato presentata dal relatore, riservandosi peraltro una più approfondita valutazione di merito nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo base formulata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 16 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (Pdl), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e

religiosa, in occasione della ricorrenza del millenario.

In particolare, il progetto, che nel dettaglio deve essere elaborato da un apposito comitato nazionale, tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi: restauro dell'Abbazia, nonché risanamento murale da fenomeni di infiltrazioni e umidità da risalita delle sale limitrofe al chiostro e del Museo; restauro dei manufatti e degli affreschi ottocenteschi dell'archivio dell'Abbazia, nonché restauro di elementi architettonici e di manufatti relativi ad edifici di culto di cui siano storicamente attestati l'appartenenza o un legame culturale, economico o sociale al movimento benedettino dell'Abbazia; definizione e ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia, nonché restauro di tratti dell'antico tracciato viario; inventario e digitalizzazione dei documenti scritti o editi, a partire dal Medioevo, su Cava de' Tirreni e sulla sua Congregazione, nonché censimento dei documenti esistenti relativi ai monasteri e alle chiese cavensi; organizzazione degli eventi per la celebrazione del millenario dell'Abbazia; e creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico, nonché attività di promozione turistica del territorio.

Per la realizzazione del progetto sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. Il fondo speciale è gestito da un comitato nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Del comitato fanno parte un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri; il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato; un rappresentante della provincia di Salerno e un rappresentante della regione Campania, a condizione che queste concorrano finanziariamente al progetto; due esperti scelti fra docenti e ricercatori universitari; nonché, infine, con funzioni di

coordinamento, un soggetto designato dall'Abate dell'Abbazia. Al comitato è rimessa la predisposizione del calendario degli eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario, nonché la relativa organizzazione.

In conclusione, pur considerato che si tratta di un'iniziativa lodevole, ritiene necessario approfondirne le implicazioni sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Per tali ragioni, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Sbai, che è impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra il testo di legge in esame, ricordando che esso è volto a far assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il « premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Si tratta di un'iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, il quale, da giovane soprintendente delle Marche, durante la seconda guerra mondiale coordinò le operazioni per la messa in sicurezza di quasi 10.000 opere d'arte italiane, facendole segretamente ricoverare nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra.

Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, che è giunto ormai alla XII edizione ed ha assunto una valenza internazionale, sono dovute al fatto che il comune di Sassocorvaro e la comunità montana del Montefeltro non sono

più in grado di far fronte da soli alla sua gestione. Mediante il Premio s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale - anche nell'esercizio di attività di protezione civile - ovvero quelle figure che in campi particolari si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte.

L'ente responsabile dell'organizzazione dell'evento è individuato nel comune di Sassocorvaro, già promotore e finora principale soggetto gestore dell'iniziativa, il quale agirebbe di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

La proposta di legge individua, altresì, i luoghi della manifestazione nella sede della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale si svolge la celebrazione di premiazione, e nei territori dei comuni di Urbino e Carpegna, dove possono svolgersi ulteriori iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte. La premiazione dei vincitori dell'Arca, selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2, consiste nella consegna di una scultura appositamente realizzata.

L'articolo 2 specifica la composizione della giuria, costituita da 16 membri, così individuati: un rappresentante della famiglia Rotondi; un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: comuni di Sassocorvaro, Carpegna, Urbino, comunità montana di Montefeltro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche; il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali; i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma; il rettore dell'università degli studi di Urbino; un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino; due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali;

un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La presidenza della giuria spetta di diritto al rappresentante della famiglia Rotondi, salvi i casi di espressa rinuncia o impossibilità, nei quali la giuria procede ad eleggere il presidente tra i propri membri. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito, mediante incarico annuale, ad un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici.

Tutti gli elementi utili ai fini dell'organizzazione del Premio sono definiti in un regolamento, adottato dalla giuria entro tre mesi dalla data della sua costituzione, previo parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che la proposta di legge in titolo, della quale è il primo firmatario, è stata sottoscritta da tutti i deputati, di ogni schieramento, eletti nelle Marche. Ricorda che nell'area dei comuni di Sassocorvaro, Carpegna e Urbino vi fu, durante la seconda guerra mondiale, la massima concentrazione di opere d'arte nella storia: oltre 10 mila opere d'arte italiane provenienti da ogni parte del territorio furono raccolte, sotto il coordinamento del sovrintendente Rotondi, e murate all'interno di palazzi storici, tra cui quello della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale oggi si svolge la cerimonia di premiazione. Fu in questo modo salvato un patrimonio artistico di incommensurabile valore. Per celebrare la memoria del sovrintendente Rotondi – al quale, per inciso, il Presidente della Repubblica Ciampi ha conferito un'onorificenza postuma – il comune di Sassocor-

varo ha istituito un premio a lui intestato destinato a quanti si distinguono nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale. Si tratta di un premio importante, ma, per un verso, divenuto ormai troppo oneroso per i comuni che fin qui ne hanno curato la gestione e, per l'altro verso, meritevole di un rilievo nazionale.

Ricorda che nella Commissione di merito la proposta ha avuto un'accoglienza favorevole da parte di tutti i gruppi e che lo stesso Governo, rappresentato dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso una valutazione positiva, al punto che si sta valutando la possibilità di richiedere il trasferimento della proposta alla sede legislativa. Aggiunge che l'onere finanziario del provvedimento è oltremodo limitato, considerato, tra l'altro, che i componenti della giuria non ricevono compenso. Auspica pertanto che il parere della Commissione affari costituzionali possa essere favorevole.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare (C. 907 Bernardini).

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto

presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato »;

d) al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera b) »;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ».

ALLEGATO 2

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini).**TESTO BASE ADOTTATO**

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

ART. 1.

(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna).

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

ART. 2.

(Adempimenti amministrativi).

1. Il Ministro dell'interno nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito di promuovere e curare gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tali adempimenti provvedono altresì, secondo le rispettive competenze, le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ove necessario d'intesa tra loro e con il com-

missario nominato ai sensi del presente comma.

2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro il 5 aprile 2009 sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.